



Consorzio I VIGNERI

costituito il 07 settembre 2009

Allegato "A" dell'atto del 7 settembre 2009 Rep. n.27506/9590

“CONSORZIO I VIGNERI”

estratto dallo STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1

È costituito un Consorzio denominato: “CONSORZIO I VIGNERI”

Art. 2

Il Consorzio ha sede legale in Mineo (Catania), 95044, via Tamburino Merlini C., n. 1 e sede operativa per rapporti con i terzi in Randazzo (Catania), 95036, Largo Signore Pietà, n. 17.

Il Consorzio avrà altresì a livello operativo l'utilizzo delle sedi dei Consorziati in Italia ed all'estero; avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all' estero di pertinenza dei Consorziati.

Avrà l'opportunità di aprire filiali in Italia ed all'Estero.

Art. 3

La durata del Consorzio è fissata in anni dieci dalla sua costituzione.

Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati da adottarsi a maggioranza assoluta.

Art. 4

Il Consorzio ha per oggetto la tutela delle tradizioni vitivinicole della Regione Siciliana e dell'Etna, in particolare la conservazione della biodiversità, la valorizzazione delle risorse naturali, umane e scientifiche del territorio siculo ed Etneo in particolare.

Nell'ambito del suo oggetto sociale il Consorzio si prefigge i seguenti fini:

- formare specialisti nel settore della conservazione ambientale;
- promuovere e diffondere la conoscenza della corretta gestione e fruizione delle risorse naturali e vitivinicole;
- promuovere azioni di educazione, formazione, informazione e turismo ambientale come strumenti di tutela del territorio;
- promuovere forme di gestione e fruizione delle risorse ambientali che si pongono come obiettivo la conservazione della biodiversità nell'ambito del territorio;
- promuovere o svolgere direttamente studi e ricerche di valore scientifico nei settori di competenza;
- promuovere ogni forma di assistenza a Consorziati compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi, purchè finalizzati alla realizzazione dell'oggetto consortile;



Consorzio I VIGNERI

costituito il 07 settembre 2009

Allegato "A" dell'atto del 7 settembre 2009 Rep. n.27506/9590

- sviluppare ogni tipo di attività attinente alla valorizzazione dell'attività vitivinicola, compresa quella commerciale sia a proprio favore che a favore dei Consorziati;
- realizzare e verificare progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei Consorziati ed a favore di quest'ultimi;
- offrire attività di consulenza globale – intesa quale espressione dell'insieme delle singole specializzazioni dei Consorziati – rivolta ad imprese private e ad organismi pubblici;
- svolgere attività formativa per il tramite del supporto specialistico dei singoli Consorziati, da svolgere sia per conto di imprese private che di organismi pubblici, con azioni finalizzate alla qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell'ambito di piani di formazione o aggiornamento professionale;
- costituire altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo degli aspetti formativi.

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e tutto quanto necessario per gli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte per conto di singoli Consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei Consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.

Il Consorzio non ha scopi di lucro. Eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei Consorziati; mentre le perdite per le attività svolte dalle imprese consorziate saranno esclusivamente a carico di queste ultime.

Il Consorzio non è tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'organo direttivo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 *bis* C.C.; esso terrà comunque al corrente i Consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

Art. 5

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono partecipare al Consorzio persone fisiche e giuridiche, purché svolgano un'attività che rientri nell'oggetto consortile e coltivino almeno un vigneto, di qualsiasi estensione, che abbia le caratteristiche che seguono: .

1. il vigneto ricade nel territorio della Regione Siciliana;
2. il vigneto è allevato ad alberello classico;
3. la densità vitata minima di piante per ettaro è di 7.000 (settemila) viti;
4. i terrazzamenti sono in pietra locale a secco;
5. il materiale utilizzato per legare le viti è di origine vegetale e biodegradabile;
6. il concime utilizzato è esclusivamente di origine organica;
7. la coltivazione della terra è svolta con sistemi e attrezzature poco invasive;
8. i prodotti antiparassitari utilizzati sono quelli compatibili ed approvati dalla coltivazione biologica;



Consorzio I VIGNERI

costituito il 07 settembre 2009

Allegato "A" dell'atto del 7 settembre 2009 Rep. n.27506/9590

Relativamente alle rese ad ettaro e alle caratteristiche vitivinicole delle uve i Consorziati dovranno attenersi rigorosamente a quanto prescritto dal disciplinare di produzione delle relative DOC o IGT.

Il Consiglio Direttivo, a suo giudizio insindacabile, potrà derogare ai requisiti di cui al presente articolo solo per zone che, per particolari condizioni pedoclimatiche, non si adattano alla produzione di elevata qualità dei vitigni autoctoni siciliani.

Il Consiglio Direttivo, a suo giudizio insindacabile, potrà altresì autorizzare, per annate e casi eccezionali, l'utilizzo di prodotti antiparassitari diversi da quelli di cui al superiore punto 8, la cui qualità e quantità sarà espressamente indicata dal Consiglio Direttivo dei Consorziati.

Art. 6

Chi desidera partecipare al Consorzio deve presentare domanda al Consorzio stesso specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione all'oggetto consortile;
- c) i dati del o dei vigneti coltivati (catastino vitivinicolo).

Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre alle indicazioni dei punti b) e c,) la ragione o denominazione sociale, la sede nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio Direttivo.

TITOLO II I Consorziati

Art. 7

Omissis.....

Art. 8

Omissis.....

Art. 9

Oltre che nei casi previsti per legge, può dal Consiglio Direttivo essere escluso il Consorziato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
- c) che, senza giustificato motivo, declina il conferimento in incarichi o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra Consorziati o con terzi estranei;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi competenti;
- e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio;



Consorzio I VIGNERI

costituito il 07 settembre 2009

Allegato "A" dell'atto del 7 settembre 2009 Rep. n.27506/9590

f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;

g) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgere controlli e fare quant'altro riterrà necessario nelle vigne dei Consorziati al fine di appurare e controllare il pieno rispetto dei requisiti di partecipazione al Consorzio (in particolare, la corretta custodia e coltivazione dei vigneti).

Nei casi a), d) ed e) il Consorziato inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento; e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 15 giorni da tale data.

Art. 10

Omissis.....

Art. 11

Omissis.....

TITOLO III Patrimonio del Consorzio

Art. 12

Il fondo consortile è illimitato ed è formato da quote del valore nominale di euro millecinquecento e centesimi zero (euro 1.500,00) ciascuna che tutti Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio al momento della loro ammissione.

L'importo di tale quota potrà essere variato con delibera del Consiglio Direttivo.

Essi sono inoltre tenuti a versare annualmente un contributo associativo annuale determinato dal Consiglio Direttivo per quanto attiene all'importo.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre decidere che, per far fronte a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento in genere dello scopo consortile, i Consorziati siano tenuti a corrispondere un contributo percentuale sul loro fatturato, secondo modalità fissate in un apposito regolamento interno.

Ciascun Consorziato, nello svolgimento della propria attività, deve conformarsi all'azione di coordinamento del Consorzio e rispettare scrupolosamente le direttive impartite dal Consiglio Direttivo nonché gli obblighi eventualmente assunti dal Consorzio nei confronti dei committenti terzi.

Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

a) dal fondo consortile;

b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le contribuzioni eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da qualunque altro fondo.



Consorzio I VIGNERI

costituito il 07 settembre 2009

Allegato "A" dell'atto del 7 settembre 2009 Rep. n.27506/9590

TITOLO IV Organi del consorzio

Art. 13

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) l'Assemblea.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa determinazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

Le spese relative all'esercizio della carica saranno rimborsate dal Consorzio.

Art. 14

Il Presidente del Consorzio è scelto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; egli rappresenta il Consorzio nei confronti dei Consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, anche non Consorziati, scelti dall'Assemblea, di cui due dovranno obbligatoriamente essere scelti tra i fondatori del Consorzio: questi ultimi potranno lasciare tale carica in caso di sopravvenuta loro impossibilità, eventualmente segnalando nel contempo il nominativo proposto per la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo potrà ammettere come Consorziati tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, aventi i requisiti indicati nell'art. 5 che si impegnino a versare una o più quote di adesione ciascuna di euro millecinquecento e centesimi zero (euro 1.500,00) come previsto dall'art. 12 del presente Statuto e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente, a maggioranza, l'ammissione di eventuali Consorziati; a tal fine esso potrà richiedere ulteriori informazioni e tutti i documenti che riterrà necessari.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente.

Art. 16

Il Consiglio direttivo potrà nominare un Direttore Generale al quale saranno delegati i poteri di rappresentanza ed i poteri di ordinaria gestione e quant'altro il Consiglio riterrà opportuno, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio.



Consorzio I VIGNERI

costituito il 07 settembre 2009

Allegato "A" dell'atto del 7 settembre 2009 Rep. n.27506/9590

In particolare, in via del tutto esemplificativa:

- a) assume i dipendenti del Consorzio, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
- b) istruisce le domande dirette ad ottenere incarichi nell'ambito delle attività consortili;
- c) provvede alla gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;
- d) vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli Consorziati;
- e) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 18

Omissis.....

Art. 19

Omissis.....

Art. 20

Omissis.....

Art. 21

Omissis.....

Art. 22

Omissis.....